



**COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO**  
Provincia di TREVISO

**REGOLAMENTO COMUNALE  
SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 18.01.2018, esecutiva.  
Depositato presso la Segreteria Comunale dal 12.02.2018 al 14.03.2018,  
non sono pervenute osservazioni.

In vigore dal 15.03.2018 e applicabile dal 15.05.2018.

## Indice regolamento dell'imposta di soggiorno

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.

Articolo 2 – Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito.

Articolo 3 - Soggetto passivo.

Articolo 4 - Esenzioni ed agevolazioni.

Articolo 5 – Misura dell'imposta.

Articolo 6 - Obblighi tributari.

Articolo 7 – Versamento dell'imposta.

Articolo 8 - Disposizioni in materia di accertamento.

Articolo 9 – Sanzioni e interessi.

Articolo 10 - Riscossione coattiva.

Articolo 11 – Rimborsi.

Articolo 12 – Contenzioso.

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2 – Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito**

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive così come definite al Titolo II, Capo I della L.R. n. 11 del 14 giugno 2013, situate nel Comune di Pieve di Soligo.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in collaborazione con Provincia e Regione, quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi pubblici locali inerenti all'ambito turistico.

## **Articolo 3 - Soggetto passivo**

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 1 che si trovano nel territorio del Comune di Pieve di Soligo e non risulta iscritto all'anagrafe dello stesso.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 1, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5 - ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.

## **Articolo 4 - Esenzioni ed agevolazioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
  - i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età.
  - i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;

- i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica ed un accompagnatore per ciascuno di loro;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

### **Articolo 5 – Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di 5 euro per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'art 2, comma 1, in modo da tener conto delle caratteristiche, dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo. Il criterio adottato è il riferimento alla tipologia della struttura ricettiva in quanto la classificazione della struttura dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, in relazione a questi, viene determinato proporzionalmente il prezzo.
2. La determinazione delle aliquote, ai sensi dell'art. 42, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000, viene disposta con deliberazione Giuntale secondo i criteri di cui al comma precedente.
3. L'imposta è applicata per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.
4. Per l'anno 2018, in sede di prima applicazione del presente regolamento e, fatta salva la possibilità di variarle con apposita delibera annuale di Giunta Comunale, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 2, vengono definite le seguenti tariffe:
  - Euro 1,00 al giorno per persona e per pernottamento nei bed and breakfast e in ogni altra struttura ricettiva;
  - Euro 0,50 al giorno per persona e per pernottamento solo nel caso delle locazioni brevi, ovvero di durata non superiore a 30 giorni.

### **Articolo 6 – Obblighi tributari**

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 4.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre:
  - Ad informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel

- sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio del Comune all'uopo individuato;
- A riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
  - A presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
  - A segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
4. La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2, in quanto agenti contabili, dovranno trasmettere al Comune, in formato cartaceo, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su modello approvato con DPR n. 194/1996 – All. B.

#### **Articolo 7 - Versamento dell'imposta**

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Pieve di Soligo.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla scadenza di ciascun trimestre solare secondo le modalità che verranno comunicate dall'Amministrazione comunale.
3. Il gestore della struttura ricettiva, nel caso in cui la somma relativa al trimestre di riferimento, riscossa a titolo di imposta di soggiorno, non superi i 20 euro, potrà effettuare un unico versamento entro il sedicesimo giorno dalla scadenza del trimestre successivo.

#### **Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
  - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

#### **Articolo 9 – Sanzioni e interessi**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

#### **Articolo 10 - Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 11 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La richiesta di compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

#### **Articolo 12 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.